

Codice antitrust di Federpneus

Codice di condotta per il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza



Sommario

- PREMESSA	4
Finalità	4
- PARTE PRIMA -	7
Principi di diritto della concorrenza	7
1. Finalità del diritto alla concorrenza	7
2. La normativa italiana ed europea	7
3. Le nozioni di impresa e associazione di imprese nel diritto della concorrenza	8
4. Il mercato rilevante	9
5. Le intese restrittive della concorrenza	9
6. La forma delle intese	0
7. Lo scambio di informazioni	1
8. Intese orizzontali che possono avere effetti restrittivi	2
9. Le intese verticali	3
10. Le esenzioni dal divieto di intese restrittive della concorrenza 1	3
11. L'abuso di posizione dominante 1	4
12. Il controllo delle concentrazioni	5
-PARTE SECONDA	7
Il Responsabile Antitrust e il sistema di monitoraggio	7
1. Il Responsabile Antitrust	7
2. Le segnalazioni al Responsabile Antitrust	8
3. La revisione periodica e la diffusione del Codice Antitrust	8
-PARTE TERZA 2	0
1. Le norme di condotta 2	0
2. Regole relative all'ammissione	1
3. Le attività di marketing	2
4. La gestione dei flussi informativi	2



5. La gestione della documentazione	23
6. Le riunioni associative	24
7. Le rilevazioni statistiche	25
8. La predisposizione di condizioni contrattuali	27
- PARTE QUARTA –	28
1. Ispezioni e rapporti con le autorità	28
2. Poteri ispettivi	28
3. Ispezioni	28
4. Norme comportamentali	29
5. Le richieste di informazioni	31
- PARTE QUINTA –	32
1. Sanzioni disciplinari	32
Modulo di presa visione, accettazione e impegno al rispetto del Codice Antitrust	34



- PREMESSA -

FEDERPNEUS è un'associazione professionale unica, al servizio esclusivo del rivenditore specialista di pneumatici. L'associazione, costituita nel 1970, presenta ad oggi 1460 aziende associate.

L'associazione è a tutti gli effetti indipendente, in quanto libera associazione professionale finanziata esclusivamente da imprenditori indipendenti che decidono in piena autonomia la politica di settore da seguire.

Nello svolgimento della propria attività, FEDERPNEUS prende in esame le istanze dei Soci, le approfondisce al proprio interno con la collaborazione di apposite commissioni di lavoro.

In tale contesto, il rigoroso rispetto della normativa antitrust assume un'importanza centrale per FEDERPNEUS del rispetto del diritto della concorrenza. Tale impegno è formalizzato ed esplicitato nel presente Codice Antitrust (d'ora in poi solo "Codice"), rappresentando il punto di riferimento per tutte le Associate e i dipendenti dell'Associazione in materia di rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza.

Finalità

FEDERPNEUS rappresenta i Rivenditori Specialisti Indipendenti italiani sul piano nazionale ed internazionale presso: Enti Pubblici e Privati - Ministeri - Fornitori - Stampa.

Fornisce ai propri Soci tutti i supporti tecnico informativi necessari per interpretare il mercato e le norme di legge specificatamente inerenti all'attività della Categoria. Edita in sinergia con altre associazioni un organo di stampa a diffusione internazionale rappresentato dalla rivista "Pneurama".

L'associazione aspira ad essere un punto di incontro e di riferimento per tutti coloro che, a livello professionale, esercitano il commercio e la relativa assistenza tecnico specialistica degli pneumatici per autoveicoli in genere.

FEDERPNEUS non ha scopi di lucro e intende perseguire le seguenti finalità sociali, come ricordato nello Statuto:

- riunire sul piano nazionale le Aziende industriali commerciali ed artigiane che operano nel settore degli pneumatici per autoveicoli in genere;
- rappresentare i propri soci per la valorizzazione della loro attività professionale nei rapporti con istituzioni pubbliche e private oltre che con Produttori di penumatici, grossisti, costruttori di attrezzature;



- facilitare l'attività della categoria studiando problemi di carattere tecnico, commerciale, economico fiscale ecc.;
- sviluppare e condurre studi tecnici, indagini di mercato nonché fornire assistenza, consulenza e collaborazione agli Associati;
- organizzare e seguire pubblicazioni sociali, conferenze e congressi, come occasione di discussione e di relazione;
- contrastare il fenomeno dell'abusivismo.

Tali attività rappresentano l'essenza e la ragion d'essere delle associazioni di categoria e sono volte a una migliore tutela degli interessi generali del settore, delle imprese rappresentate e, dunque, in un'ultima istanza, della collettività e dei clienti finali.

Tali attività, sebbene non rilevino direttamente sotto il profilo antitrust, potrebbero non essere esenti da rischio di rilievo concorrenziale, proprio per il fatto di favorire l'incontro e la condivisione tra le imprese aderenti, potrebbero costituire, anche involontariamente, l'occasione per la definizione di accordi restrittivi della concorrenza oppure il veicolo per il coordinamento di tali comportamenti nel mercato e, perciò, violazioni della disciplina della concorrenza.

Consapevole della peculiarità di tale situazione che dipende dalla natura stessa di Associazione di categoria, FEDERPNEUS ha deciso di predisporre un programma di Antitrust Compliance, secondo le *best practice* nazionali ed internazionali ¹ che ha comportato la verifica delle più importanti attività dell'Associazione con una mappatura dei rischi anche solo potenziali e un programma di formazione volto alla conoscenza dei principi del diritto della concorrenza.

Il presente Codice, che si inserisce nell'ambito di tale programma, costituisce uno strumento di facile consultazione per indicare norme comportamentali e buone prassi che le Associate e i dipendenti dell'Associazione sono obbligati a seguire per orientare la propria condotta nello svolgimento delle attività associative ed evitare potenziali violazioni delle norme che tutelano la concorrenza.

Il presente Codice Antitrust è articolato in cinque parti:

_

¹ Guida pratica alla compliance antitrust della Camera di Commercio internazionale (ICC), Linee Guida Confindustria per la Compliance Antitrust delle Imprese. Anche in ambito nazionale, i programmi di compliance antitrust hanno avuto finalmente un espresso riconoscimento (si veda, in tal senso, Autorità garante della concorrenza e del mercato -- "AGCM" o l'"Autorità" -- Linee guida sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie del 22.10.14, par. 23, p. 6)



- la *prima parte* del Codice illustra in modo sintetico i principali istituti del diritto della concorrenza, in modo particolare per quelli rilevanti rispetto alle attività dell'Associazione;
- la **seconda parte** fornisce indicazioni circa il ruolo e i compiti del Responsabile Antitrust;
- la **terza parte** fornisce le norme di condotta operative da seguire al fine di evitare di esporre l'associazione a rischio di violazione del diritto della concorrenza e i presidi da attuare (implementare);
- la **terza parte** fa riferimento ai poteri di indagine e conoscitivi delle Autorità Antitrust e alle regole comportamentali da osservare in caso di tali ispezioni;
- la *quinta parte* si riferisce alle sanzioni da comminare in caso di violazioni del presente Codice.

Il presente Codice Antitrust è adottato in data 23/07/2024 ed è soggetto a revisione periodica annuale.

Il presente Codice non sostituisce analoghi codici di condotta che siano stati eventualmente adottati dalle imprese associate e/o aderenti all'Associazione, ad ogni modo, le imprese associate si impegnano a adottare idonee iniziative volte a rendere effettivi ed efficaci i principi previsti dal presente Codice ed a coordinare il contenuto di altri documenti aventi fine assimilabile con il presente Codice.



- PARTE PRIMA -

Principi di diritto della concorrenza

1. Finalità del diritto alla concorrenza

Il diritto della concorrenza ha come obiettivo proteggere il processo competitivo e il benessere dei consumatori (noto anche come "consumer welfare"), promuovendo l'efficienza e l'innovazione. Una competizione commerciale forte e leale, basata su prezzi, innovazione e qualità dei prodotti e/o servizi offerti, porta benefici ai consumatori, alle imprese, al mercato e alla società nel suo complesso. Il diritto della concorrenza si impegna a proteggere proprio le dinamiche di mercato che assicurano tale competizione leale e vantaggiosa.

2. La normativa italiana ed europea

Il diritto della concorrenza è disciplinato, in maniera sostanzialmente analoga, sia a livello europeo che nazionale. In Italia, entrambi si applicano in base al criterio del 'pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'UE'. In sintesi, se una condotta, anche tenuta in uno solo degli Stati membri, può danneggiare il commercio tra gli Stati membri, si applica il diritto dell'UE; altrimenti, si applica il diritto nazionale.

A livello europeo, il divieto di intese anticoncorrenziali e l'abuso di posizione dominante sono stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il controllo delle concentrazioni è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 139/2004, mentre a livello nazionale i medesimi divieti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge numero 287/1990.

La Commissione europea ha il compito di applicare le regole in questione nell'Unione Europea, mentre l'AGCM lo fa a livello nazionale. È importante sottolineare che l'AGCM ha la facoltà di utilizzare sia il diritto europeo che quello italiano, scegliendo la legge da applicare a ciascun caso specifico in base al criterio menzionato.

L'applicazione delle predette norme è demandata alla Commissione europea ("Commissione") nell'ordinamento europeo e all'AGCM nell'ordinamento nazionale. Occorre precisare che l'AGCM può applicare sia il diritto europeo che quello italiano, selezionando la legge applicabile alla singola fattispecie alla luce del criterio sopra indicato.

Ad ogni modo, i due sistemi normativi sono sostanzialmente analoghi, sia per quanto riguarda le disposizioni normative e i loro presupposti, sia per quanto riguarda la loro interpretazione. Infatti, ai sensi della legge italiana eventuali contrasti devono essere evitati, essendo



formalmente riconosciuta la supremazia dell'ordinamento europeo rispetto a quello nazionale.

Considerata la natura, il ruolo e l'attività tipica di FEDERPNEUS, anche sulla base della prassi applicativa dell'AGCM e della Commissione Europea, i rischi astrattamente ipotizzabili nell'ambito della vita associativa risultano quelli legati alle violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui si riportano le disposizioni di riferimento.

L'art. 101(1) TFUE prevede che "sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati Membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".

L'art. 2, commi 1 e 2, L. 287/90 prevede che "Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante".

3. Le nozioni di impresa e associazione di imprese nel diritto della concorrenza

Gli artt. 101 TFUE e 2 L. 287/90 si applicano alle imprese e alle associazioni di imprese. Non esiste una definizione normativa di tali concetti, che è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La <u>nozione di impresa</u> nel diritto antitrust è molto ampia, poiché si riferisce a "qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento" ². Il concetto di attività economica è altrettanto ampio, in quanto è considerata tale qualunque offerta di beni e servizi sul mercato. Lo scopo di lucro o profitto non rileva. Nel caso in cui vengano offerti beni o servizi in un determinato mercato, l'organizzazione che li propone viene considerata un'impresa in termini di antitrust, anche se non ha scopi di lucro.

Molto ampia è anche la <u>nozione di associazione di imprese</u>. Essa ricomprende, infatti, qualsiasi tipologia di organismo o ente associativo, che – anche in questo caso a prescindere dal perseguimento di uno scopo di lucro, dall'essere dotato di personalità giuridica e dall'avere natura o rilievo pubblicistico – sia in grado di esprimere la volontà collettiva delle imprese che

_

² V. Corte di giustizia, causa C-41/90, Hoefner e Elser/Macrotron.



vi aderiscono. Ciò che rileva è che l'associazione (anche non riconosciuta) esprima la volontà collettiva delle imprese aderenti, influenzandone i comportamenti commerciali e che queste ultime abbiano, all'interno della stessa, un potere decisionale anche parziale.

4. Il mercato rilevante

Il mercato rilevante è determinato combinando il mercato del prodotto e il mercato geografico coinvolti. Particolarmente:

- il mercato del prodotto comprende tutti i prodotti considerati sostituibili dai consumatori in base alle loro caratteristiche, funzioni d'uso e prezzi;
- il mercato geografico si riferisce ad un'area territoriale con condizioni di concorrenza da un lato omogenee ma dall'altro sensibilmente diverse dalle aree geografiche contigue. Si tratta dell'ambito geografico al cui interno le imprese che forniscono il/i prodotto/i rilevante/i si pongono in un rapporto di concorrenza effettiva.

5. Le intese restrittive della concorrenza

Il concetto di <u>intesa</u> comprende, secondo il dettato dell'art. 101 TFUE: gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il diritto della concorrenza, in sostanza, vieta ogni forma di collaborazione o cooperazione (tra imprese teoricamente concorrenti) il cui oggetto o effetto sia quello di restringere la concorrenza, ovvero che faccia venir meno l'autonomia decisionale circa il comportamento della singola impresa sul mercato.

Le intese restrittive in violazione dell'art. 101(1) TFUE possono eventualmente beneficiare di un'esenzione dal divieto qualora generino comunque effetti pro-competitivi che compensano le restrizioni della concorrenza.³

_

³ Art. 101(3) TFUE: Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.



6. La forma delle intese

Le possibili forme di coordinamento individuate nel testo normativo sono:

- Accordi, che includono qualunque tipo di convergenza di volontà (in forma scritta, orale, ma anche tacita) da parte delle imprese a prescindere dal suo valore civilistico o dalla idoneità di far nascere obbligazioni giuridiche. Possono rilevare anche condotte apparentemente unilaterali se idonee a nascondere una volontà comune tra più imprese;
- Decisioni di associazione di imprese, con cui si intende qualsiasi atto (raccomandazioni, delibera, linee guida, comunicazioni, pareri, circolari, ecc.) anche non vincolante oppure non oggetto di formale adozione da parte dell'organo associativo competente, ma in ogni caso suscettibile di influenzare il comportamento delle imprese associate in senso anticoncorrenziale. Nel caso in cui si dimostri che alcune imprese abbiano svolto un ruolo attivo nella preparazione, approvazione o attuazione concreta delle decisioni, queste possono essere imputate anche direttamente alle associate;
- **Pratica concordata**, con cui si fa riferimento a qualsiasi forma di contatto, anche indiretto, tra le imprese, anche un comportamento parallelo tenuto dalle imprese sul mercato pur in assenza di accordi specifici, che sottintenda una consapevole coordinazione e una sottrazione al rischio della concorrenza.

La restrizione, anche potenziale, della concorrenza può realizzarsi in varie <u>modalità</u>, alcune delle quali risultano tipizzate dal legislatore in un elenco non esaustivo.

- Fissazione dei prezzi o di altre condizioni contrattuali: è il tipo di accordo che le autorità antitrust puniscono con maggior rigore. È proibita sia se comporta un aumento che una diminuzione dei prezzi, incluso anche prezzi minimi, incrementi percentuali, sovrapprezzi, sconti o ribassi. Anche l'imposizione di ulteriori clausole contrattuali, come commissioni, garanzie, termini di credito, modalità di pagamento, spese di servizio e iniziative promozionali, è vietata.
- Limitazione della produzione, degli sbocchi, degli investimenti o dello sviluppo tecnico: Un'altra strategia anticoncorrenziale è quella di aumentare i prezzi tramite una limitazione dell'offerta, imponendo ad esempio quantità massime di vendita per ciascun membro dell'accordo.

Sono altresì vietate altre tipologie di intesa che limitano la libertà di impresa, quali quelle volte a:

- Standardizzare l'offerta, determinando una compressione della liberà di scelta del consumatore;
- Limitare gli sbocchi, attraverso reti di clausole di esclusiva;



- Limitare gli investimenti e lo sviluppo tecnico, limitando l'innovazione e, dunque, la qualità e la varietà dei prodotti;
- Ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento: La ripartizione dei mercati è un'intesa molto grave poiché elimina la competizione tra le imprese in una determinata zona, creando monopoli territoriali in cui le imprese possono applicare prezzi sovra competitivi, a totale discapito dei consumatori. Questo tipo di accordi restrittivi possono includere anche la divisione delle gare di appalto o dei lotti di una gara d'appalto (noto come bid rigging). Inoltre, è vietato dividere le fonti di approvvigionamento (cioè, i fornitori), per mantenere bassi i prezzi di acquisto iniziali.
- Applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti: le intese che comportano condizioni discriminatorie contro certi soggetti (concorrenti/clienti/fornitori) sono proibite poiché creano un vantaggio competitivo ingiusto sul mercato. Il boicottaggio rappresenta la forma più grave di discriminazione, implicando il rifiuto concordato di fare affari con un soggetto specifico, spesso utilizzato come mezzo di ritorsione (per esempio, contro coloro che non rispettano i prezzi minimi stabiliti);
- <u>Prestazioni gemellate (c.d. tying contract)</u>: sono vietate le intese mediante le quali si concorda di subordinare la conclusione di un contratto con i propri clienti all'accettazione di prestazioni ulteriori che, per natura o secondo gli usi commerciali, non hanno rapporto con l'oggetto del contratto stesso.

7. Lo scambio di informazioni

Il diritto antitrust riconosce che la condivisione di informazioni tra aziende concorrenti – che può avvenire direttamente o per mezzo di un intermediario, come un'associazione di settore – è una pratica diffusa in molti mercati competitivi e può portare miglioramenti nell'efficienza. Esso, tuttavia, potrebbe anche comportare restrizioni della concorrenza qualora, permettendo alle imprese di conoscere le strategie di mercato dei concorrenti, diminuisca la loro autonomia decisionale e modifichi le dinamiche concorrenziali del mercato. In situazioni simili, se il rischio è stato causato da un terzo soggetto, quest'ultimo potrebbe essere considerato responsabile della violazione e quindi essere soggetto a una sanzione indipendente.

Lo scambio di informazioni può rilevare sia come elemento accessorio di una più ampia intesa restrittiva, (ad es. un cartello già perfezionato ma che viene mantenuto in essere attraverso scambi di informazioni), sia come fattispecie autonoma (ad es. uno scambio di informazioni che consente di capire la politica dei prezzi delle concorrenti e adeguarvisi pure in assenza di un accordo).

- riguarda dati individualizzati relativi a prezzi o quantità futuri, rileva quale restrizione della concorrenza per oggetto come un cartello.



Negli altri casi, è necessario valutarne gli effetti, per verificare se lo scambio di informazioni sia in grado di determinare un incremento della trasparenza del mercato tale da agevolare il raggiungimento, il mantenimento o il rafforzamento di un equilibrio collusivo. La valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto sia delle caratteristiche del mercato interessato (concentrazione, trasparenza, stabilità, simmetria e complessità), sia di quelle dello scambio di informazioni. Sotto questo profilo, si tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- (a) natura delle informazioni, è più probabile che lo scambio di informazioni di natura strategica, come relative ai prezzi e alla quantità, ricada nell'ambito del divieto di intese restrittive;
- (b) copertura del mercato, è più probabile che lo scambio porti ad effetti restrittivi se le imprese partecipanti coprono parte rilevante del mercato;
- (c) dati aggregati/individualizzati, è più probabile che lo scambio di dati individualizzati a livello di singola impresa determini effetti restrittivi della concorrenza;
- (d) età dei dati, è più probabile che l'effetto restrittivo venga determinato attraverso lo scambio di dati attuali o, ancor di più, dati relativi a strategie future;
- (e) frequenza dello scambio di informazioni: maggiore è la frequenza dello scambio, maggiore è la probabilità di effetti restrittivi;
- (f) informazioni pubbliche/non pubbliche: poco probabili sono gli effetti restrittivi nel caso di scambio di informazioni effettivamente pubbliche;
- (g) scambio pubblico/non pubblico di informazioni: meno probabile che uno scambio di informazioni realizzato in modalità pubblica determini effetti restrittivi della concorrenza.

Per integrare la violazione, è sufficiente la <u>mera partecipazione</u> a riunioni nel corso delle quali siano state scambiate informazioni di natura anticoncorrenziale. Tale responsabilità è esclusa solo quando vengano pubblicamente prese "le distanze" dal contenuto di scambi di informazioni illeciti e si interrompa qualsiasi ulteriore relativo contatto con le imprese interessate.

8. Intese orizzontali che possono avere effetti restrittivi

Anche se gli accordi di cooperazione orizzontale possono portare vantaggi economici sul mercato, in certi casi le stesse possono essere causa di limitazioni alla concorrenza e, conseguentemente, essere vietati secondo l'art. 101, salva la possibilità di rientrare in una delle esenzioni ai sensi dell'art. 101(3) TFUE.

In particolare:

(i) patti di ricerca e sviluppo, se le parti abbiano un forte potere di mercato e poca concorrenza nel settore dell'innovazione, possono ostacolare l'innovazione, diminuire la competizione tra le parti e agevolare la collaborazione anticoncorrenziale delle aziende coinvolte, anche nelle fasi successive di produzione e vendita;



- (ii) gli accordi di produzione in comune, che prevedono la condivisione di alcune fasi di produzione e la conoscenza reciproca dei costi e delle quantità prodotte possono favorire il coordinamento nei mercati a valle se le parti hanno un notevole potere di mercato, portando a una restrizione della capacità produttiva e/o della produzione effettiva, o a un parallelo dei prezzi;
- (iii) Accordi di acquisto condiviso possono ridurre la concorrenza tra le parti, uniformare i costi e potenzialmente influenzare i prezzi. Possono anche portare a trasparenza sulle quantità nel mercato, influenzando le dinamiche concorrenziali;
- (iv) I contratti di vendita, distribuzione o promozione dei prodotti inclusi nell'accordo potrebbero, soprattutto in mercati concentrati e con parti con alto potere di mercato, incrementare la trasparenza e diminuire la concorrenza sui prezzi, agevolando la divisione geografica dei mercati interessati.

9. Le intese verticali

Le intese verticali consistono in accordi tra operatori che operano a diversi livelli della filiera produttiva e/o commerciale (es. produttori/distributori) e possono produrre effetti restrittivi della concorrenza di due tipi:

- (i) inter-brand, cioè limitazioni di concorrenza tra produttori di marche diverse (ad es. gli accordi di fornitura esclusivi);
- (ii) c.d. intra-brand, cioè limitazioni di concorrenza tra distributori di prodotti di uno stesso fornitore (ad es., imposizione del prezzo di rivendita, distribuzione esclusiva e selettiva, ecc.).

Le intese verticali possono avere effetti anticoncorrenziali quando la concorrenza a uno o più livelli della filiera sia insufficiente e almeno una delle parti detenga un significativo potere di mercato. In tale contesto richiedono particolare attenzione: gli accordi di distribuzione esclusiva, gli accordi di fissazione dei prezzi di rivendita, gli accordi di "monomarchismo".

10. Le esenzioni dal divieto di intese restrittive della concorrenza

Ai sensi dell'art. 101(3) TFUE, un'intesa restrittiva della concorrenza, anche nella forma dello scambio di informazioni, può beneficiare dell'esenzione generale dal divieto di cui all'art. 101(1) TFUE, laddove soddisfi quattro condizioni cumulative. In particolare:

 (i) l'intesa deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico (ad es., realizzando economie di scala nella produzione o nella distribuzione, creando nuovi canali distributivi o razionalizzando la capacità produttiva);



- (ii) la restrizione deve essere indispensabile per raggiungere tali obiettivi, nel senso che l'accordo complessivamente considerato e ciascuna delle clausole restrittive della concorrenza devono essere ragionevolmente necessari alla realizzazione degli incrementi di efficienza, che non potrebbero essere raggiunti con modalità meno restrittive:
- (iii) consumatori devono ricevere una congrua parte dei vantaggi prodotti dall'intesa (in termini di diminuzione dei prezzi o anche del loro mantenimento a fronte dell'aumento dei costi, di miglioramento della qualità dei prodotti, ecc.);
- (iv) non deve dare la possibilità alle imprese di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei prodotti e/o servizi oggetto dell'intesa.

L'onere della prova circa la sussistenza di tali presupposti in caso di contestazione da parte delle autorità di concorrenza o di terza grava sulle imprese.

Per quanto concerne la normativa italiana, le stesse condizioni, in linea di massima, rientrano nel perimetro dell'art. 4 l. 287/1990, "Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza".

11. L'abuso di posizione dominante

Nonostante FEDERPNEUS di per sé non detenga una posizione dominante sul mercato, si riporta, per completezza espositiva, la disposizione dell'art. 102 TFUE relativo all'abuso di posizione dominante, il quale prevede che:

- "È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi."



L'articolo 102 del Trattato della Comunità Europea proibisce quindi la condotta "abusiva" da parte di imprese che hanno una posizione dominante nel mercato. A differenza dell'articolo 101 che è destinato a regolare i rapporti tra i concorrenti, l'articolo 102 proibisce alcuni tipi di condotte unilaterali da parte della società interessata. Tale fattispecie è applicabile unicamente a realtà che hanno una posizione dominante sul mercato in cui operano. Benché la normativa non definisca il significato di "posizione dominante", si ritiene che essa si configuri quando una impresa abbia una posizione sul mercato tale da consentirgli di agire indipendentemente dai suoi clienti e concorrenti. Si presume che un'impresa che detenga una quota del 40% o superiore su un determinato mercato possa essere considerata in posizione dominante.

Il comportamento abusivo di cui parla la norma si configura in tutti i casi in cui una determinata realtà sfrutti tale sua situazione dominante per determinare autonomamente le regole del mercato e distorcere la concorrenza.

La posizione dominante non deve necessariamente essere detenuta da una impresa sola, ma tale fattispecie può astrattamente riguardare anche imprese indipendenti unite da vincoli economici e che, per tale motivo, detengano una posizione dominante collettiva rispetto ad altri operatori degli stessi mercati.

Si evidenzia che FEDERPNEUS ammonisce ogni sua impresa associata, con particolare riferimento alle reti di distribuzione, a non porre in essere condotte che possano integrare un abuso della propria posizione sul mercato.

FEDERPNEUS invita, inoltre, le imprese associate, in particolare le reti di distribuzione associate, a non adottare clausole di esclusiva in contratti di distribuzione che possano limitare la concorrenza e si impegna, in ogni circostanza utile, a sensibilizzare le imprese sul valore della concorrenza.

12. Il controllo delle concentrazioni

L'altra fattispecie tipica del diritto della concorrenza riguarda il controllo delle concentrazioni – disciplinato dal Reg. (CE) 139/2004 e, internamente, dagli articoli 5-7 e 16- 20 della l. 287/1990, che, in modo solo marginale, può riguardare l'operato di FEDERPNEUS.

L'obiettivo di tale istituto è quello di attenzionare la c.d. crescita esterna delle imprese nel mercato, ovvero la crescita mediante concentrazione con altre imprese.

A differenza delle due fattispecie rappresentate dalle intese e dagli abusi, la disciplina delle concentrazioni presenta varie peculiarità. In particolare:

(i) non esiste un divieto generale delle operazioni di concentrazione;



- (ii) il controllo delle concentrazioni viene svolto in via preventiva, sulla base di una comunicazione obbligatoria delle operazioni progettate da parte delle imprese interessate;
- (iii) il controllo è riservato all'autorità *antitrust* poiché non è prevista un'applicazione della disciplina in sede giudiziaria;
- (iv) solo le operazioni di concentrazione che superano una certa soglia dimensionale che varia a seconda degli ordinamenti sono soggette al controllo
- (v) qualora l'esito conclusivo del controllo delle autorità antitrust sia il divieto dell'operazione, non viene espresso un giudizio di illiceità della stessa e non si procede con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

FEDERPNEUS non deve essere occasione per le imprese associate di attuare delle operazioni di concentrazione lesive della concorrenza.

In ogni caso, FEDERPNEUS, sensibilizza ogni impresa associata, con particolare riferimento alle reti di distribuzione, a rispettare la normativa antitrust in materia di concentrazioni e di comunicazione delle stesse e si impegna ad adempiere ad ogni obbligo comunicativo, qualora un'impresa socia sia oggetto di controllo delle autorità in materia.



-PARTE SECONDA -

Il Responsabile Antitrust e il sistema di monitoraggio

1. Il Responsabile Antitrust

FEDERPNEUS nomina un Responsabile Antitrust che svolge la funzione di monitorare la compatibilità delle attività associative con il diritto della concorrenza, anche chiedendo il supporto a professionisti esperti della materia, ove sia necessario.

Il Responsabile Antitrust è nominato dal Consiglio Direttivo individuato tra i responsabili di altre funzioni aziendali, cui vengano riconosciuti autonomia, indipendenza, risorse e strumenti adeguati e che risponda direttamente ai massimi vertici aziendali.

I **principali compiti** del Responsabile Antitrust sono:

- ricevere richieste di informazioni e/o chiarimenti su tematiche connesse alla sua area di competenza ed elaborarne delle risposte;
- prima delle riunioni associative (di qualsiasi genere, non soltanto assembleari), verificare gli ordini del giorno e, successivamente, esaminarne il verbale;
- prima della loro adozione e diffusione, esaminare decisioni, pareri, raccomandazioni, linee guida, circolari, contratti e ogni altro atto dell'Associazione potenzialmente rilevante valutandone la compatibilità con il diritto alla concorrenza;
- monitorare le principali attività dell'associazione, in particolare quelle relative alla rilevazione statistica valutandone la compatibilità con il diritto alla concorrenza;
- ove necessario, può rivolgersi a professionisti esterni che abbiano esperienza nell'ambito del diritto della concorrenza per chiedere pareri;
- coordinare le operazioni per assistere e supportare le autorità antitrust nel caso di ispezioni, assicurando a queste ultime la massima collaborazione.

Il Responsabile Antitrust può essere contattato all'indirizzo mail <u>antitrust@federpneus.it</u> che viene diffuso tra tutte le Associate e i dipendenti dell'Associazione al momento dell'ammissione, o, se non è stato fatto, con una comunicazione scritta in momento successivo.

Tale indirizzo è istituito per fornire un canale di comunicazione diretto ed immediato con il Responsabile per le questioni di sua competenza, dedicato unicamente a tale scopo.

Le comunicazioni con il Responsabile Antitrust <u>non sono coperte da riservatezza e da privilegio</u> <u>legale</u> nei confronti delle autorità della concorrenza (Commissione e AGCM): ogni comunicazione inviata e/o ricevuta dal Responsabile – al pari di ogni altra comunicazione



interna, potrà essere oggetto di visione e ispezione ed, eventualmente, utilizzata come prova da predette autorità per dimostrare la sussistenza di una violazione.

Pertanto, ogni comunicazione con il Responsabile Antitrust deve avvenire nel rispetto delle regole di condotta di seguito indicate.

Il Responsabile Antitrust si può avvalere della consulenza continuativa di un legale esterno, esperto in materia antitrust, incaricato/a di rilevare eventuali criticità per la tutela della concorrenza in merito ad iniziative e programmi proposti in sede associativa.

2. Le segnalazioni al Responsabile Antitrust

Ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile a qualsiasi titolo ad una delle imprese Associate che partecipi alle attività associative di FEDERPNEUS **può contattare** il Responsabile Antitrust per **chiedere informazioni** sulla miglior condotta da tenere nello svolgimento di predette attività associative. Tali chiarimenti devono sempre essere richiesti prima di porre in essere l'attività oggetto della richiesta, che potrà essere cominciata solo dopo il riscontro positivo del responsabile, il quale può, nei casi più complessi, chiedere il parere di un professionista esterno esperto di concorrenza.

I responsabili della preparazione di ogni documento riferibile all'Associazione, possono rivolgersi al Responsabile Antitrust prima di redigere e pubblicare e/o diffondere il documento. Anche in questo caso, il documento non deve essere redatto, finalizzato, pubblicato e diffuso prima di aver ricevuto un riscontro positivo dal Responsabile Antitrust, il quale può, nei casi più complessi, chiedere il parere di un professionista esterno esperto di concorrenza.

Ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile a qualsiasi titolo ad una delle imprese Associate che partecipi alle attività associative può contattare il Responsabile Antitrust se ritiene necessario **segnalare** dei dubbi o chiedere chiarimenti.

Tutte le comunicazioni inviate al Responsabile Antitrust devono rispettare le norme sulle comunicazioni interne ed esterne dettagliate nel Codice attuale. L'abuso del canale comunicativo, eventuali comportamenti scorretti e segnalazioni di informazioni false possono essere puniti con <u>sanzioni disciplinari</u> decise dal Consiglio Direttivo.

Nel gestire le comunicazioni tramite il canale designato, il Responsabile Antitrust deve rispettare la <u>riservatezza e la privacy</u> secondo le linee guida associative in vigore.

3. La revisione periodica e la diffusione del Codice Antitrust

Il Responsabile Antitrust, previa approvazione degli organi associativi competenti, garantisce che venga effettuata ogni anno una **verifica** delle attività associative più importanti per



assicurare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e, se necessario, si assicura anche che il presente Codice venga modificato tenendo conto di eventuali nuove leggi, sentenze o normative rilevanti.

Il Responsabile Antitrust si assicura che il Codice, previa approvazione degli organi associativi, venga <u>pubblicato sul sito web</u> dell'Associazione e sia disponibile a tutti. Allo stesso modo, si garantisce che il presente Codice <u>sia ampiamente diffuso</u> tra tutti i soggetti interessati includendo la compilazione di un modulo di presa visione da parte di coloro che partecipano alle attività dell'Associazione.



-PARTE TERZA-

1. Le norme di condotta

Alla luce dei principi di diritto della concorrenza illustrati nella Parte Prima del presente Codice Antistrust, sono di seguito indicate, senza pretesa di esaustività, le Linee Guida comportamentali a cui i dipendenti di FEDERPNEUS e le imprese associate sono tenuti ad attenersi al fine di evitare che l'attività associativa dia luogo o sia l'occasione per la commissione di illeciti anticoncorrenziali.

Il principio generale che guida l'attività associativa di FEDERPNEUS è quello in base al quale ogni impresa associata deve determinare il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo. FEDERPNEUS svolge la propria attività nel massimo rispetto di tale principio, unicamente con lo scopo di garantire la tutela degli interessi collettivi dei rivenditori specializzati di pneumatici, migliorare l'efficienza del mercato dello pneumatico e per l'analisi dei problemi di carattere tecnico, economico e commerciale del settore.

A tal fine, di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle condotte vietate che ogni dipendente di FEDERPNEUS, ogni membro degli organi associativi e ogni impresa associata deve <u>astenersi dal porre in essere</u> sia nell'ambito delle attività associative (es. riunioni, assemblee, eventi pubblici), sia nei momenti precedenti o successivi alle stesse:

- discutere, accordarsi, scambiarsi informazioni con qualsiasi modalità circa i prezzi
 presenti e futuri o circa gli elementi di prezzo, o di fattori o clausole contrattuali che
 possano consentire, indirettamente, di risalire al calcolo del prezzo o di una sua parte
 rilevante;
- discutere, accordarsi o scambiarsi informazioni con qualsiasi modalità con clienti/concorrenti/fornitori per il boicottaggio di clienti/concorrenti/fornitori o per impedire l'ingresso nel mercato di un concorrente/cliente;
- concordare con un'impresa concorrente di non farsi concorrenza in relazione alla clientela;
- concordare con un'impresa concorrente la ripartizione di una determinata area di mercato:
- concordare le strategie di distribuzione e marketing;
- concordare strategie nell'ambito di rapporti con altre associazioni od enti che operano nel settore dell'*automotive*;
- concordare con le imprese concorrenti la partecipazione a gare o le condizioni della partecipazione alle stesse e/o elementi significativi della propria offerta;
- utilizzare le sedi associative per concordare pratiche o politiche commerciali anticoncorrenziali dedicate alle singole associate o alle reti;



- scambiare con i concorrenti informazioni dettagliate relative a costi, piani commerciali futuri e/o altre informazioni solitamente confidenziali che abbiano una rilevanza commerciale;
- verificare in qualsiasi modalità la disponibilità di un concorrente a praticare temini e condizioni simili.

Nel caso sorgano dubbi circa la compatibilità di pratiche tenute in occasione di attività associative, di informazioni richieste in tali occasioni o degli argomenti eventualmente trattati (sia previsti formalmente che informalmente) con il diritto della concorrenza, è fatto obbligo di contattare preventivamente il Responsabile Antitrust.

2. Regole relative all'ammissione

Le procedure e le regole di ammissione all'Associazione non sono discriminatorie e non devono essere utilizzate per fornire vantaggi competitivi alle imprese associate. A tal fine:

- i criteri per l'ammissione a FEDERPNEUS non sono discriminatori e si basano unicamente su presupposti oggettivi e proporzionati per consentire l'efficiente amministrazione dell'Associazione (la rivendita di pneumatici -Gommista- è l'attività prevalente dei candidati);
- le decisioni relative al rifiuto dell'ammissione o all'espulsione devono essere basate su criteri oggettivi, mai riguardanti ragioni di natura concorrenziale;
- l'ammissione a FEDERPNEUS non deve essere condizionata alla mancata partecipazione ad associazioni concorrenti.

Dell'associazione fanno parte, inoltre, tutti i soggetti affiliati alle Reti organizzate, con ciò intendendosi le associazioni, i raggruppamenti di aziende comunque costituitesi sul piano locale, le società commerciali purché rappresentanti congiuntamente di imprese esercenti attività di commercio e relativa assistenza tecnica specialistica all'utenza, nell'ambito della Legge 122/92, come indicato dallo Statuto di FEDERPNEUS.

Il ruolo delle Reti all'interno dell'Associazione è quello di rappresentare i propri affiliati, mantenendo esterni alla vita associativa tutti gli scopi che differiscano o siano in conflitto con quanto previsto dal Presente codice. Le pratiche commerciali di ciascuna Rete non rientrano tra gli interessi dell'Associazione, che diffida le Reti dall'utilizzo dell'associazione stessa per porre in essere pratiche anticoncorrenziali.



3. Le attività di marketing

Con specifico riferimento alle attività di marketing realizzate o, anche solamente, facilitate da FEDERPNEUS, soprattutto attraverso la rivista PNEURAMA, si evidenzia che l'associazione non sponsorizza singoli rivenditori e/o associati, ma, al contrario, offre indistintamente a tutti gli associati la possibilità di accedere alle inserzioni pubblicitarie della rivista.

Ogni associato, infatti, può decidere autonomamente di diventare "inserzionista" di PNEURAMA, ricevendo lo stesso trattamento in termini di pubblicità e visibilità.

Nella promozione degli inserzionisti FEDERPNEUS è orientata ad un criterio di rotazione tra gli associati richiedenti, al fine di evitare ogni possibile vantaggio competitivo, anche non volontario.

Nell'ambito di ogni iniziativa pubblicitaria o di marketing e di eventi, FEDERPNEUS si impegna a non adottare raccomandazioni, circolari, delibere o altro tipo di decisione volta a vietare o vincolare l'attività informativa o pubblicitaria delle imprese e neppure volta a coordinare il comportamento delle imprese associate in relazione ad iniziative promozionali.

Il principio generale dell'operato di FEDERPNEUS, sia nell'ambito di attività di marketing che di eventi promozionali, è quello di non prevedere regole – anche indirette – discriminatorie per l'ammissione degli associati alla partecipazione ad eventi organizzati dall'associazione.

Anche nel caso di eventi promozionali organizzati dalle imprese associate e/o dalle reti di distributori, FEDERPNEUS si impegna a partecipare a tutte le attività promosse a cui viene invitata, senza creare trattamenti discriminatori da cui potrebbero derivare svantaggi commerciali.

4. La gestione dei flussi informativi

La documentazione associativa rivolta all'esterno (statuti, regolamenti, pareri, circolari, verbali di riunioni, report ecc.) non deve in alcun modo prestarsi ad avere effetti escludenti nei confronti di determinate imprese, né determinare un allineamento delle condotte delle associate in riferimento alle variabili competitive menzionate nel paragrafo 1.

È opportuno che, anche a livello formale, gli scambi di comunicazione che coinvolgono l'associazione o le sue attività siano formulati in modo chiaro senza l'utilizzo di espressioni ambigue che possano essere fraintese e dare adito a violazioni o possano suggerire un tentativo di uniformare le condotte commerciali delle associate sul mercato.

La gestione dei **flussi informativi con le associate** dovrà seguire le seguenti precauzioni:



- i pareri e le circolari si devono limitare a indicare principi astratti, senza fornire indicazioni e/o raccomandazioni sulle condotte che le associate devono tenere sul mercato. Ad esempio, non si può dare indicazione circa i prezzi minimi o massimi da applicare o la previsione di coefficienti di aumento;
- nel diffondere o adottare comunicazioni, raccomandazioni, delibere o circolari, non è
 possibile fornire alcuna indicazione, seppure indiretta, circa la ripartizione del
 mercato o della clientela (es. mediante la previsione di clausole di esclusiva nei
 confronti di determinate imprese);
- nel perseguimento di compiti associativi e/o istituzionali, è necessario limitarsi a diffondere dati aggregati riferibili ad un intero settore, non dati storici tali da consentire di individuare dati individuali;
- i report, le rilevazioni statistiche elaborate da FEDERPNEUS, nella trasmissione, non sono accompagnate mai da commenti o raccomandazioni;
- i pareri e le circolari divulgati dall'Associazione non contengono in nessun caso informazioni sensibili relative alle singole associate;
- le raccomandazioni, delibere o circolari non possono in alcun modo essere suscettibili di inibire alle associate la conclusione di contratti con imprese terze o la partecipazione a bandi di gara;
- le raccomandazioni, delibere o circolari non possono in alcun modo essere suscettibili di obbligare le associate alla conclusione di contratti con imprese terze o alla partecipazione a bandi di gara;
- i flussi informativi diretti con le singole imprese associate sono gestiti su base bilaterale (senza mai, in alcun modo, coinvolgere le associate diverse da quella direttamente interessata), per evitare divulgazioni di dati sensibili;
- tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali di FEDERPNEUS sono soggetti a vincoli di riservatezza in merito alle informazioni sensibili di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

5. La gestione della documentazione

Ogni comunicazione, anche interna, è idonea a costituire elemento di prova per la dimostrazione di eventuali violazioni del diritto della concorrenza. Per questo motivo, quando vengono redatte comunicazioni, in qualsiasi forma (e-mail, fax, telegrammi, lettere, ecc.) queste devono sempre essere valutate attentamente e, in caso, di dubbi circa la corretta formulazione è fatto obbligo di rivolgersi al Responsabile Antitrust per scongiurare che una poco attenta scelta terminologica possa esporre l'Associazione a rischi inutili anche in assenza di attività anticoncorrenziali.



Deve essere sempre data menzione dell'origine delle informazioni contenute nelle comunicazioni, l'uso di espressioni non chiare potrebbe ingenerare la falsa informazione che tali informazioni siano ottenute da o con il consenso di un concorrente o dell'associazione.

Le comunicazioni con legali esterni devono recare nell'oggetto la dicitura "Comunicazione Avvocato/Cliente coperta da privilegio legale" e tali comunicazioni dovrebbero essere archiviate in appositi archivi fisici o elettronici dedicati.

Ogni bozza di documento deve essere considerata come fosse un documento finale e definitivo idoneo alla comunicazione all'esterno.

Nel caso di notifica di avvio di un'indagine e nei casi di ispezione è vietato distruggere e/o eliminare documenti cartacei e/o elettronici a prescindere che siano pertinenti o meno rispetto all'oggetto dell'ispezione.

In ogni caso, a prescindere da eventuali attività investigative, è sempre vietato distruggere documenti o files sulla base dell'idea che possano contenere informazioni dannose o pericolose.

6. Le riunioni associative

FEDERPNEUS è sede di incontri tra i rappresentanti delle imprese associate, in seno agli organi associativi (Assemblea generale dei soci, Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo) oppure nell'ambito di eventi pubblici (quali fiere e congressi), che, non rientrano, tuttavia, propriamente nell'ambito dell'attività sociale e potrebbero essere organizzati da terzi.

Alla luce della tendenza delle Autorità antitrust nazionali ed europee ad individuare intese anticoncorrenziali sulla base di mere circostanze indiziarie, come ad esempio mutamenti nella strategia commerciale di imprese registrati successivamente ad una riunione in sede associativa, FEDERPNEUS e le sue associate prendono atto della necessità di regolare attentamente le procedure che devono essere seguite relativamente alla convocazione, allo svolgimento e alla verbalizzazione delle riunioni dell'Associazione.

Per evitare che le riunioni possano essere utilizzate per attività anticoncorrenziali o la condivisione di informazioni riservate, è importante seguire le precauzioni per tutte le riunioni organizzate da FEDERPNEUS o presso i suoi locali. Soprattutto, è necessario:

- Predisporre un elenco delle imprese convocate e dei relativi referenti, insieme ad un puntuale e dettagliato ordine del giorno relativo alle materie da discutere, senza utilizzare la voce "varie ed eventuali", e nel caso di dubbi sottoporre l'ordine del giorno e la documentazione al Referente antitrust prima dell'incontro;



- Inviare, in adeguato anticipo, il programma della riunione ai rappresentanti delle imprese associate, per permettere loro di controllare che non ci siano argomenti che possano causare problemi antitrust;
- Almeno un esponente dell'Associazione è sempre presente durante l'intero svolgimento delle riunioni.

Il rappresentante di FEDERPNEUS dovrà:

- Accertarsi che tutti i partecipanti, che non lo abbiano già fatto in precedenza, anche se in sostituzione dei referenti designati dalle associate, abbiano sottoscritto la dichiarazione di assunzione di responsabilità per il rispetto delle regole di concorrenza e la dichiarazione di presa visione del presente codice allegato;
- Procedere, all'inizio di ogni riunione, alla lettura del "Decalogo antitrust per le riunioni associative" fornito ad ogni partecipante per illustrare le regole di comportamento cui conformarsi in sede associativa;
- Redigere una bozza del verbale analitico di ciascuna riunione, con particolare dettaglio alla voce "varie ed eventuali" ove siano stati, eccezionalmente, trattati argomenti ulteriori rispetto all'ordine del giorno. Il verbale deve dare atto della lettura del Decalogo/ della predisposizione dell'opuscolo e deve essere sottoposto al responsabile Antitrust per l'approvazione;
- Verificare che le discussioni nell'ambito della riunione si attenga fedelmente all'ordine del giorno e non siano discusse materie diverse;
- Nel caso in cui, durante la riunione, riscontri che la discussione verta su argomenti potenzialmente sensibili, il rappresentante FEDERPNEUS dovrà:
 - (i) Dissociarsi immediatamente ed esplicitamente, dichiarando di opporsi alla discussione e chiedendone l'immediata cessazione;
 - (ii) Assicurarsi che nel verbale sia riportata la propria dissociazione rispetto all'oggetto censurato della discussione;
 - (iii) Abbandonare la discussione dopo aver verbalizzato sia la discussione che l'abbandono qualora la discussione non cessi nonostante la sua opposizione;
 - (iv) Riportare quanto accaduto al responsabile antitrust.

I principi e le regole sopra dettati devono essere osservati anche nel contesto delle attività di formazione svolte da FEDERPNEUS, direttamente o tramite consulenti esterni, a favore delle proprie associate.

7. Le rilevazioni statistiche

FEDERPNEUS, in qualità di associazione di categoria, svolge attività di raccolta di dati individuali dalle proprie associate al fine di elaborare statistiche e report, indispensabili, altresì, per l'attività di collaborazione con Enti, Istituzioni e Organismi e, in generale, per la



risoluzione dei problemi del settore, nonché per lo sviluppo di conoscenze "scientifiche" e tecniche.

Questa attività non è in contrasto con il diritto della concorrenza se raccoglie solo dati aggregati senza possibilità di allineare le condotte sul mercato o identificare dati individuali.

Di seguito, sono riportati dei presidi e criteri da seguire nella rilevazione di statistiche. In particolare:

- a. Tutti i dipendenti o incaricati di FEDERPNEUS che ricevono, raccolgono e/o elaborano i dati provenienti dalle singole imprese partecipanti alla rilevazione sono tenuti a garantire la massima riservatezza. Nel corso del loro incarico, si adoperano affinché nessuna Associata possa accedere ai dati forniti all'Associazione dalle altre Associate. Il personale incaricato del trattamento si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e a rispettare le regole di elaborazione dettate dal presente Codice. Nel caso di mancato rispetto potranno essere applicate le sanzioni previste dai contratti;
- b. qualsiasi statistica eventualmente pubblicata o comunque comunicata e/o diffusa dall'Associazione conterrà i dati in forma aggregata e, in ogni caso, in forma tale da non consentire di prevedere i comportamenti futuri delle singole associate sul mercato e in modo tale da escludere che tali dati possano creare trasparenza sul mercato ma in senso contrario alle norme sulla concorrenza. Perciò i dati aggregati devono riguardare sempre un numero di imprese tale da non consentire una facile disaggregazione degli stessi;
- c. Può essere chiesta la valutazione preliminare circa l'introduzione di nuovi report o statistiche del responsabile Antitrust che esprime il proprio riscontro anche avvalendosi di professionisti esperti in materia ove sia opportuno;
- d. FEDERPNEUS conclude accordi di riservatezza con tutti i soggetti (es. proprietari di software, tecnici informatici, ecc.) che dovessero venire a conoscenza dei dati o di informazioni riservate comunicati dalle associate;
- e. i report, le rilevazioni o dati trasmessi alle associate non sono mai accompagnati da alcun commento e/o raccomandazione e/o indicazioni di comportamento;
- f. salvo impossibilità, le associate trasmettono i propri dati individuali a FEDERPNEUS su supporti informatici;
- g. i documenti informatici provenienti dalle singole associate partecipanti all'attività statistica sono archiviati e conservati in modo tale da non consentire l'accesso a nessuna delle altre associate. Sono strettamente riservati e accessibili e/o trattabili esclusivamente da personale incaricato dall'Associazione;
- h. la contribuzione alle rilevazioni statistiche è sempre facoltativa e la mancata contribuzione non determina conseguenze pregiudizievoli,



i. la distribuzione dei dati elaborati deve garantire la massima diffusione possibile in relazione alla tipologia dei dati. Le rilevazioni statistiche, infatti, di norma, non sono diffuse tra le associate né agli operatori non associati o al pubblico interessato.

8. La predisposizione di condizioni contrattuali

FEDERPNEUS può sviluppare e promuovere elementi di contratto (clausole, criteri, patti) a disposizione degli associati per la redazione di singoli contratti ai fini della loro tutela, a condizione che non abbiano effetti limitanti della concorrenza.

Tali elementi non hanno mai la finalità o l'effetto, diretto o meno, di armonizzare i prezzi, le condizioni di vendita, le strategie di marketing, i termini, ovvero di ridurre l'innovazione o la qualità del prodotto o, in generale, di restringere in alcun modo la concorrenza.

L'utilizzo di tali elementi da parte delle associate è sempre volontario e facoltativo.



- PARTE QUARTA -

1. Ispezioni e rapporti con le autorità

Per il corretto funzionamento delle attività associative, FEDERPNEUS ritiene di grande importanza mantenere un rapporto di cooperazione con le autorità poste a tutela della concorrenza, orientato alla più totale trasparenza, anche al fine di assicurare un efficace e rapido espletamento delle operazioni nonché per la dimostrazione dell'assenza di violazioni.

Ciò è ancor più vero, nel caso in cui dovessero aprirsi procedimenti, anche in ragione della previsione (di legge) di sanzioni per l'eventuale rilascio di informazioni false, fuorvianti o gravemente incomplete, in risposta a possibili richieste pervenute in tal senso all'associazione.

2. Poteri ispettivi

Le Autorità Antitrust hanno il potere di ricercare e vagliare prove delle sospette violazioni. In particolare, le autorità possono:

- effettuare senza preavviso ispezioni di locali e imprese;
- richiedere ed ottenere copia di tutta la documentazione pertinente all'oggetto dell'indagine;
- esaminare la documentazione relativa a libri sociali ed altra documentazione societaria pertinente all'oggetto dell'indagine;
- assumere informazioni dirette dai dipendenti dell'associazione o dell'impresa in merito a fatti o documenti pertinenti all'oggetto delle indagini;
- formulare richieste documentali scritte sia nel corso di un procedimento sia nell'ambito di indagini conoscitive.

Delle richieste è sempre informato il Responsabile Antitrust, per fornire il necessario coordinamento circa le comunicazioni da effettuare e la loro elaborazione.

3. Ispezioni

Con il termine "ispezione" è da intendersi una visita, svolta senza preavviso e, quindi, a sorpresa, da parte di un'Autorità Antitrust.

L'Autorità Antitrust, in forza delle intese vigenti, può demandare al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, Reparto Speciale, l'esecuzione degli accertamenti. Il Reparto speciale della Guardia di Finanza, nell'eseguire gli accertamenti richiesti dall'Autorità



Antitrust, può agire in maniera autonoma ovvero avvalendosi del supporto dei Reparti territorialmente competenti.

Le ispezioni effettuate dalle Autorità potrebbero rientrare in indagini di settore, ovvero discendere da una segnalazione fatta da un concorrente o da un cliente, anche connessa a una richiesta di trattamento favorevole.

Come indicato nel paragrafo precedente, le ispezioni possono svolgersi:

- (i) Sui locali dell'associazione o sui beni aziendali in essa presenti;
- (ii) Su ogni altra sede, ufficio o mezzo di trasporto in cui possano essere conservati i documenti rilevanti.

Il domicilio privato di dipendenti (a prescindere dalla loro funzione all'interno dell'organigramma) è consentito solamente dietro mandato emanato dagli organi giurisdizionali italiani nel caso in cui l'ispezione sia condotta dalla Commissione.

Durante l'ispezione, i funzionari delle Autorità Antitrust possono accedere a tutti gli uffici e visionare nonché estrarre copia di tutta la documentazione cartacea o informatica pertinente all'oggetto dell'indagine; i funzionari potranno, inoltre, interrogare i dipendenti verbalizzando domande e risposte. Infine, è possibile che procedano all'apposizione di sigilli nella sede ispezionata o in particolari aree della stessa.

I poteri ispettivi delle Autorità, nonché il diritto di accesso in capo ad esse, sono esercitati nel rispetto dei limiti seguenti.

- 1. Segreto professionale: è riconosciuto il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e della corrispondenza tra l'Associazione o i soci ed il legale esterno, esteso alla documentazione fornita da costoro.
- 2. Divieto di auto-incriminazione: è impedito alle Autorità di porre domande nel corso di audizioni o di effettuare richieste scritte che suggeriscano o comportino la necessaria ammissione di una violazione delle norme a tutela della concorrenza da parte del soggetto sentito o destinatario della richiesta scritta.

Nel caso in cui tali limiti non vengano rispettati, dovrà essere informato il Responsabile Antitrust.

4. Norme comportamentali

Durante lo svolgimento delle ispezioni eventualmente avviate da parte dei funzionari dell'Autorità Antitrust e delle forze dell'ordine, i dipendenti di FEDERPNEUS e ogni soggetto riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative, dovranno agire nel rispetto delle regole di condotta seguenti:



- prendere immediatamente contatto con il Responsabile Antitrust, e seguire le istruzioni da questi impartite affinché egli possa dirigere e coordinare le attività necessarie nel corso dell'ispezione, e contattare immediatamente un legale esterno di fiducia:
- chiedere e verificare l'identità degli ispettori e prendere visione e copia dei provvedimenti che li autorizzano a eseguire l'ispezione, facendo attenzione, in particolare, all'individuazione dell'oggetto, dello scopo e dei destinatari nel provvedimento di ispezione;
- coadiuvare il Responsabile Antitrust nelle operazioni, accompagnando e assistendo i funzionari delle Autorità al fine di agevolarli nelle indagini: ritardare, rallentare o in qualunque altro modo cercare di ostacolare le indagini e le ispezioni è assolutamente vietato;
- 4. non nascondere, omettere o modificare la documentazione richiesta dalle Autorità durante le ispezioni; tale comportamento, oltre a violare i principi illustrati dal presente Codice, può comportare l'erogazione di sanzioni, anche significative, verso l'Associazione.

Più precisamente, i soggetti interni a FEDERPNEUS, incaricati di monitorare lo svolgimento dell'ispezione e di assistere i funzionari dell'Autorità e il Responsabile Antitrust dell'Associazione, sono tenuti a:

- Permettere l'accesso a tutta la documentazione richiesta dall'autorità, indipendentemente dal formato in cui è conservata tale documentazione;
- Controllare che i documenti che contengono informazioni riservate siano trattati e marchiati come tali (apponendo la dicitura "confidenziale");
- Impedire l'accesso alla documentazione che risulta coperta dal segreto professionale legale esterno (come indicato nell'apposite sezione riguardante i limiti);
- Opporsi alla copia in blocco di hard disk o di caselle di posta elettronica, salvo che vengano apposti sigilli che certifichino l'impossibilità di modifica del contenuto di tali supporti o caselle (l'ispezione della documentazione potrebbe, in tal caso, proseguire presso gli uffici dell'Autorità che ha apposto i sigilli, sempre alla presenza di un responsabile o di altro rappresentante dell'Associazione);
- Verificare che non siano asportati documenti originali, che devono restare presso l'Associazione;
- Redigere un report delle attività svolte dagli ispettori formando un fascicolo che registra quanto accaduto, con la precisa indicazione delle persone sentite e delle domande fatte, delle ricerche effettuate (sui supporti cartacei o informatici, per parole chiave), della documentazione visionata o acquisita e raccogliere una ulteriore copia di quanto estratto o consegnato all'Autorità, lasciando tale fascicolo a disposizione del Responsabile Antitrust e dei legali esterni;



- Rispondere alle domande dei funzionari in modo pertinente e puntuale, considerando il tenore della richiesta in modo da non dare risposte che potrebbero risultare lacunose, inesatte o autoincriminanti. In caso di dubbio sul contenuto corretto della risposta, riservarsi di rispondere (tempestivamente) per iscritto;
- Verificare, al termine dell'ispezione, la correttezza del verbale redatto dalle Autorità procedenti e conservarne copia, inserendolo nel fascicolo relativo all'ispezione.

Nel caso in cui l'accesso si protragga oltre la durata di una intera giornata, ma sia necessario proseguire con le attività ispettive, i funzionari potranno apporre dei sigilli, che solo loro potranno rimuovere. In tale scenario, il Responsabile Antitrust ed ogni altro soggetto coinvolto nell'ispezione, sono tenuti ad assicurarsi che i sigilli non vengano violati in alcun modo.

5. Le richieste di informazioni

La richiesta di informazioni e documentazione, come anticipato nei paragrafi precedenti, è una delle attività che possono essere effettuate dalle Autorità Antitrust, non solo nel corso delle istruttorie dirette ad accertare il rispetto della normativa a tutela della concorrenza, ma anche nell'ambito delle indagini conoscitive di settore.

Fermi i principi di leale collaborazione e di trasparenza, la persona destinataria della richiesta, anche telefonicamente, potrà dichiarare di non essere in grado di, o autorizzata a, rilasciare dichiarazioni o informazioni particolarmente tecniche o complesse, salvo impegno, nel più breve tempo possibile, a far comunicare le informazioni richieste da altro soggetto autorizzato.

In ogni caso, chiunque riceva da parte di un'Autorità Antitrust una richiesta di informazioni o documentazione è tenuto ad informate immediatamente il Responsabile Antitrust, il quale, anche avvalendosi di un consulente legale esterno esperto in materia, provvederà alla raccolta delle informazioni e dei documenti e supporterà gli uffici nell'elaborazione del materiale in risposta alla richiesta formulata.

Il materiale che costituisce la risposta alla richiesta (informazioni o documenti) rispetta i principi di verità, completezza e trasparenza, ed è presentato, con la sottoscrizione del Rappresentante dell'Associazione, entro i termini indicati nella rischista, o comunque entro un termine ragionevole, alle Autorità richiedenti.

L'invio di risposte non veritiere è severamente vietato, in quanto esporrebbe l'Associazione al rischio di pesanti sanzioni pecuniarie.



- PARTE QUINTA -

1. Sanzioni disciplinari

Ogni persona che può essere individuata quale destinatario del presente Codice (vale a dire, ad esempio, dipendente o componente di organi o associato) che dovesse venire a conoscenza di una violazione o di una condotta non conforme alle regole previste ed illustrate nel presente Codice è tenuta a riferire sulle stesse direttamente e tempestivamente al Responsabile Antitrust.

Il Responsabile Antitrust si impegna a svolgere, eventualmente anche con l'ausilio di un consulente esterno, le indagini opportune, per poi riferire i risultati al Consiglio Direttivo.

Esponenti, dipendenti o associati di FEDERPNEUS che violino o comunque pongano in essere comportamenti contrari o non in linea con quanto previsto dal Codice, sono passibili di sanzioni disciplinari, ove tali comportamenti siano compiuti con dolo o colpa grave.

Tali soggetti si espongono, inoltre, alle sanzioni previste dalla disciplina giuslavoristica e all'eventuale responsabilità civile per i medesimi atti, ove applicabili.

Le sanzioni disciplinari sono disposte dalla funzione competente all'emissione di sanzioni, ovvero il Consiglio direttivo, che agisce con l'ausilio di almeno un soggetto esperto della materia (ad. es. legale esterno) e del Responsabile Antitrust.

Qualora uno dei soggetti deputati alla comminazione delle sanzioni dovesse essere il destinatario delle stesse, questi dovrà astenersi dalle attività di valutazione ed emissione della sanzione a suo carico.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte tenendo in considerazione i criteri di congruità e proporzionalità della pena, con riferimento alla condotta posta in essere in termini di gravità e grado di colpevolezza.

Le sanzioni sono:

- ammonizione: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
- b) censura: consiste nel biasimo formale, pubblicizzato sul sito internet dell'associazione;
- c) **sospensione degli eventuali emolumenti dovuti**, per un periodo non superiore ad un mese (limitatamente ai dipendenti) **ovvero dalla partecipazione all'assemblea** successiva (per gli associati).



Nei casi più gravi, la violazione del presente Codice può essere causa di cessazione della qualità di socio, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di FEDERPNEUS, ovvero, per i dipendenti della cessazione del rapporto di lavoro.



Modulo di presa visione, accettazione e impegno al rispetto del Codice Antitrust

Il Sottoscritto,
in qualità di dipendente/ associato, partecipante alle riunioni di Commissioni Tecniche / Gruppi di Lavoro / Organi statutari per conto di $_$,
a FEDERPNEUS, Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici, consapevole dell'importanza del rispetto della normativa in materia di tutela della concorrenza, come applicabile, dichiara:
□ di aver preso visione del contenuto del Codice Antitrust di FEDERPNEUS,
☐ di impegnarsi a rispettarlo integralmente conscio delle sanzioni disciplinari che possono conseguire dalla sua violazione.
In fede,
Luogo e Data Firma